



Civile Ord. Sez. 5 Num. 33400 Anno 2025

Presidente: PAOLITTO LIBERATO

Relatore: CANDIA UGO

Data pubblicazione: 21/12/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- SEZIONE TRIBUTARIA -

OGGETTO

composta dai seguenti magistrati:

Liberato Paolitto	Presidente
Ugo Candia	Consigliere- rel.
Milena Balsamo	Consigliere
Alessio Liberati	Consigliere
Martina Flamini	Consigliere

REGISTRO – ENUNCIAZIONE
FINANZIAMENTO –
DETERMINAZIONE SUO
AMMONTARE -

Ud. 11/09/2025

ha deliberato di pronunciare la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19001/2020 del ruolo generale,
proposto

DA

FINTECNA S.P.A. (codice fiscale 05990230012), in persona del suo procuratore legale, dr. Sandro Ambrosiano, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall'avv. Serena Giglio (codice fiscale GGL SRN 80A49 F839 B).

- RICORRENTE -

CONTRO

l'AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587).

- CONTRORICORRENTE -



per la cassazione della sentenza n. 170/15/2020 della
Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 13
gennaio 2020 non notificata.

LETTE le conclusioni scritte della Sostituta Procuratrice Generale, Rosa Maria Dell'Erba, depositate in data 16 gennaio 2015, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso.

UDITA la relazione svolta all'udienza camerale dell'11 settembre 2025 dal Consigliere Ugo Candia.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all'avviso in atti con cui l'Agenzia delle Entrate liquidava ai danni della suindicata ricorrente l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% (pari alla somma di 53.180,50 €) per l'enunciazione, nell'atto di cessione di crediti fiscali registrata il 26 marzo 2015, intervenuto tra Edilmagliana 89 S.C.a.R.L. (cedente) a favore di Fintecna S.R.L. (cessionaria), di un finanziamento infruttifero erogato a suo tempo a favore della predetta cedente per l'importo di 1.772.115,78 €.

2. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 18262/30/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma (che aveva accolto il ricorso della contribuente), assumendo - per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione - che:

- la predetta operazione non poteva essere sottoposta ad IVA, con esclusione quindi del meccanismo di operatività IVA/Registro, non essendovi un corrispettivo (segnatamente degli interessi) nel citato finanziamento infruttifero, dovendo quindi applicarsi l'imposta di registro a termine fisso ed in



misura proporzionale (3% a norma dell'art. 9 - **Parte Prima** - Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986);

- non sussisteva la violazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, giacchè l'atto pubblico di cessione dei crediti era destinato al rimborso parziale del finanziamento infruttifero, i cui effetti quindi non potevano considerarsi esauriti.

3. La Fintecna S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 10/11 luglio 2020, formulando quattro motivi di impugnazione, depositando in data 14 luglio 2025 memoria illustrativa.

4. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato in data 2 ottobre 2020.

5. La Sostituta Procuratrice Generale, Rosa Maria Dell'Erba, ha depositato in data 16 gennaio 2015 motivate conclusioni scritte, con le quali chiesto di rigettare il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine all'omessa pronuncia sull'eccezione della contribuente (ribadita nelle controdeduzioni in appello) concernente l'assenza, nell'atto enunciante (cessione dei credito), di tutti gli elementi del finanziamento (atto enunciato), necessari per la tassazione del negozio ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, mancando, nello specifico, l'indicazione dell'ammontare dell'importo finanziato.

2. Con la seconda doglianza la contribuente ha denunciato, con riguardo all'art. 360, primo comma, num 3, c.p.c., la



violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, stante l'assenza, nell'atto enunciante (cessione del credito), di tutti gli elementi del finanziamento (atto enunciato), necessari per la tassazione del negozio ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, mancando nello specifico la menzione del *quantum* dell'importo finanziato.

3. Con la terza censura la ricorrente ha eccepito, a mente dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo omesso di pronunciarsi in merito all'eccepita idoneità del bilancio finale di liquidazione e della redazione ad esso allegata di Edilmagliana 89 S.c.a.r.l. in liquidazione ad assurgere a rango di piena prova, ex art. 2697 c.c., dell'estinzione del finanziamento alla stessa concesso da Fintecna S.p.A., ritenuto presuntivamente enunciato.

4. Con la quarta di ragione di contestazione l'istante ha dedotto, con riguardo al parametro dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2700, 2697 c.c. e 116 c.p.c. e, per conseguenza, dell'art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la dicitura «parziale rimborso del finanziamento» era stata riportata, per mera svista, nell'atto di cessione dei crediti rogato dal notaio rogante, laddove il rapporto di finanziamento si era, in verità, totalmente estinto, in ragione di una precedente parziale rinuncia al credito stesso e, poi, tramite la menzionata cessione, come dimostrato dal bilancio finale di liquidazione della Edilmagliana e dalla relazione ad esso allegata, che dava conto della totale estinzione del finanziamento soci originariamente erogato dalla Fintecna.

5. Il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, ivi considerando anche la prima censura.



Appena osservando che effettivamente, come segnalato dalla difesa erariale, la sua costituzione deve ritenersi tempestiva, essendo intervenuta in sanatoria di una notifica del ricorso nulla, perché effettuata presso la sede dell'Avvocatura dello Stato, non costituita in grado di appello, e non anche presso la sede dell'Agenzia o presso l'indirizzo *pec* (cfr. Cass. 25639/2024, Cass., Sez. U, 4845/2021; Cass., n. 15911/2021).

6. Risulta pacifica, con riferimento alla prima censura, l'omessa pronuncia sull'eccezione concernente la violazione dell'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U. reg. o T.U.R.), per non avere la Commissione regionale statuito sull'eccezione relativa alla mancata indicazione nell'atto enunciato (finanziamento) di tutti i suoi elementi costitutivi, e, segnatamente, dell'importo dei tale erogazione, come dedotto sia in primo che in secondo grado (v., ai fini del requisito di autosufficienza, l'allegazione e la localizzazione di tale censura nei giudizi di merito, contenuta a pagina n. 8 e n. 11 del ricorso esame).

6.1. Non è, tuttavia, su tale omissione che il sindacato in oggetto può arrestarsi, essendo la Corte chiamata a pronunciarsi, in ragione del secondo motivo, anche sulla questione di diritto ivi posta, che non pone accertamenti fattuali da compiere.

Ed è per tale ragione, che detta prima doglianza, benchè fondata, va, alla fine, considerata assorbita nelle riflessioni che seguono.

7. Nella specie, risulta, infatti, pacifico in punto di fatto che l'atto enunciante (la cessione dei crediti) affermava che «i crediti verso l'Erario [...] sono ceduti a parziale rimborso del



finanziamento a suo tempo erogato dalla cessionaria a favore della cedente» (così a pagina n. 7 del ricorso, che riporta il passaggio della cessione di credito ivi contenuto a pagina n. 4).

Dunque, su tale incontestato presupposto fattuale, il tema si sposta interamente sulla questione posta con il secondo motivo di impugnazione, dovendo, in particolare, valutarsi se può considerarsi compiutamente effettuata l'enunciazione, suscettibile di liquidazione diretta ai sensi dell'art. 22 d.P.R. citato, l'atto (il finanziamento) che non rechi l'indicazione del suo ammontare e, quindi, della base imponibile.

7.1. L'art. 22, comma 1, T.U. reg. prevede che «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69».

Per «disposizione» deve intendersi qualunque atto o negozio giuridico produttivo di effetti a contenuto patrimoniale e per «enunciazione» l'espreso richiamo dei contraenti al negozio, contenuto in un atto scritto o in un contratto verbale, dagli stessi posto in essere.

7.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito che l'art. 22 T.U.R. pone tre presupposti per la sua applicabilità ossia l'autonomia giuridica oggettuale dell'enunciazione" (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", la permanenza degli effetti di quest'ultimo (così, Cass., Sez. Un. n. 14432/2023,



che richiama Cass. nn. 3839-3841/2023 e Cass. nn. 32516/2019, 15585/2010; nonchè Cass. n. 20055/2024).

È stato così osservato che affinché si verifichi il presupposto per la tassazione dell'atto enunciato non basta la sua mera enunciazione.

Anzitutto, vi è un presupposto implicito (tanto ovvio da non essere nemmeno considerato dal legislatore), vale a dire che si deve trattare dell'enunciazione contenuta in un atto soggetto a registrazione; quindi, l'enunciazione contenuta in un atto per il quale non vi è obbligo di registrazione resta completamente irrilevante per l'applicazione dell'imposta di registro.

Inoltre, la norma pone, quale condizione applicativa della normativa sull'enunciazione, il fatto che l'atto enunciato sia posto in essere «fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione». La ragione della norma risiede nella considerazione che, in tanto si può far luogo a tassazione, in quanto essa sia conseguenza diretta del comportamento del soggetto che la subisce.

Invero, la *ratio* della legge, in tema di enunciazione, è assai chiara ed evidente: la disciplina della enunciazione è, come detto, finalizzata a essere una misura di contrasto all'elusione in quanto, altrimenti, sarebbe facile ai contraenti stipulare un contratto, non registrarlo e poi acclararne l'esistenza in un contratto successivo, pretendendo la salvezza da tassazione del contratto enunciato (così Cass. n. 11118/2022 che richiama Cass. n. 18113/2021).

7.3. Ricorre nell'elaborazione della Corte l'affermazione di principio secondo cui, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti



di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante, essendo sempre necessario che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse, e quindi senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, a dare certezza di quel rapporto giuridico (cfr. Cass. n. 28559/2019; Cass. n. 25706/2020; Cass. n. 27755/2023).

In tal senso, ai fini dell'applicazione della norma è necessario che nell'atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata, sia in ordine ai soggetti che al suo contenuto oggettivo ed alla sua reale portata, in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma anche da costituirne il titolo (così Cass. n. 18113/2021 ed anche Cass. n. 3839/2023).

7.4. In termini ancor più chiari è stato precisato, sul versante oggettivo dell'enunciazione, che per farsi luogo alla tassazione dell'enunciazione, essa deve ovviamente avere una consistenza tale da consentire un esatto riferimento all'oggetto dell'atto enunciato nonché alla sua base imponibile; cioè, deve essere tale da contenere i presupposti per l'esplicazione della potestà impositiva da parte dell'amministrazione finanziaria.

In altre parole, occorre che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse (e, quindi, senza che vi sia la necessità di ricorrere a elementi non contenuti nell'atto enunciante) ad identificare il rapporto giuridico enunciato. Non è, quindi, sufficiente che l'atto enunciante contenga una mera "menzione" e, cioè, che le parti si riferiscano a circostanze dalle quali possa solo dedursi che esista tra di esse il rapporto giuridico non registrato, ma occorre che le circostanze



enunciate siano idonee di per sè stesse (e, pertanto, senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto enunciante) a dare certezza circa l'effettiva esistenza del rapporto giuridico enunciato.

È necessario, in sostanza, che nell'atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare con precisione la convenzione enunciata sia in ordine ai soggetti che al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata in modo da fornire non solo la prova della sua esistenza, ma da costituirne il titolo (così Cass. n. 11118/2022 citata, che richiama Cass. n. 25706/2020).

7.5. In tale prospettiva, dunque, l'atto enunciato deve presentarsi autosufficiente, vale a dire deve rappresentare *ab intrinseco* i suoi elementi identificativi, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto o comunque extratestuali, né valutazioni di particolare complessità giuridica, operazioni queste le quali, renderebbero altrimenti necessaria l'adozione di una forma provvedimento impositiva diversa da quella adottata in concreto (avviso di liquidazione ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986) ossia l'emissione di un avviso di accertamento (cfr. Cass. Sez. Un., n. 14432/2023, che richiama sul punto Cass. nn. 6617/2022, 18113-15998/2021, 15450/2019).

Con la conseguenza che in tale, diversa, ipotesi, l'imposta richiesta avrebbe chiara natura di imposta "complementare", in quanto fondata non sulla rettifica *de plano* dell'imposta autoliquidata, ma sulla contestazione *funditus* di essa, con la determinazione autoritativa di un maggior credito tributario correlato al presupposto (cfr. sempre Cass., Sez. Un. n. 14432/2023 cit.).



Nella specie – come sopra esposto – risulta pacifico tra le parti che l’atto enunciato non indicava l’importo del finanziamento, così come è documentato che tale dato è stato acquisito *ab externo*, vale a dire tramite ricerche eseguite dall’Ufficio attraverso l’interlocuzione avuta con il notaio rogante e l’acquisizione del dato mancante, non enunciato nell’atto (l’importo del finanziamento).

7.6 Le riflessioni che precedono consentono di superare i rilievi svolti dalla Procura Generale e dall’Agenzia.

Sostenere, infatti, che l’enunciazione dell’atto da tassare (quello enunciato) non debba indicare la sua base imponibile (nella specie, l’importo finanziato oggetto di tassazione) – come osservato dalla Sostituta Procuratrice Generale – conduce a ricercare al di fuori di tale atto le condizioni per la sua imposizione, in termini contrari ai principi affermati da questa Corte.

Non è, poi, sufficiente – come reputa la difesa erariale – che dall’enunciazione emerga il dato “qualitativo” dell’atto, vale a dire il tipo di operazione richiamata, essendo tale circostanza insufficiente a procedere alla liquidazione, come emblematicamente emerso nella fattispecie in rassegna in cui l’Agenzia ha dovuto eseguire ricerche («scrivere al notaio rogante», v. pagina n. 25 del ricorso, che richiama l’allegata evidenza prodotta in sede di merito) al fine di conoscere l’ammontare del finanziamento e quindi determinare la base imponibile per operare la liquidazione dell’imposta di registro.

Allo stesso modo, non può seguirsi la tesi dell’Agenzia della enunciazione *per relatio*, tramite il rinvio cioè all’atto esterno, contravvenendo tale opzione il principio dell’autosufficienza dell’atto da liquidare.



Né coglie nel segno l'argomento secondo il quale la mancata indicazione dell'entità economica dell'atto enunciato può costituire un *escamotage* per eludere la tassazione. Si tratta, invero, di un falso problema, giacchè se l'atto menzionato è registrabile, allora, in caso di omissione, vi provvederà l'Ufficio ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 131/1986 (e non in base all'art. 22 del medesimo d.P.R., ove l'enunciazione non sia autosufficiente), esercitando i relativi poteri, mentre, in caso contrario, non si pone un problema di registrazione e quindi di tassazione.

7.7. Va, allora, affermato il seguente principio di diritto: «la liquidazione dell'atto per enunciazione, stabilita dall'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, postula che l'atto enunciato sia identificato, in termini autosufficienti, nei suoi presupposti soggettivi e oggettivi, ed anche con riferimento alla entità economica dell'operazione ai fini della determinazione della base imponibile, dovendosi, altrimenti, procedere ad accertamento, qualora la tassazione dell'atto richieda verifiche di natura extratestuali, ove ne ricorrano i presupposti».

8. Alla stregua delle osservazioni svolte il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, con valutazione che assorbe l'esame delle restanti censure.

La sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo, accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo il ricorso della contribuente ed annullando l'avviso di liquidazione.

9. I profili di novità della questione, che hanno giustificato l'affermazione del suindicato principio di diritto, giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.



P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente, dichiarando compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.

IL PRESIDENTE

Liberato Paolitto

